



CESSIONE CREDITI PRO SOLUTO "PAGOLIGHT"

DATI DELLA CEDENTE

Denominazione: _____

Sede Legale: _____

Codice Fiscale: _____

Partita IVA: _____

PEC: _____

Luogo _____ Data _____

DATI DEL FIRMATARIO

Nome/Cognome: _____

Luogo/Data di nascita: _____

Codice Fiscale: _____

Indirizzo: _____

Documento di Sintesi n. 01

Con riferimento all'Accordo per la cessione crediti pro soluto "Pagolight", di cui il presente Documento di Sintesi costituisce il frontespizio e forma parte integrante, nonché alle successive modifiche ed integrazioni e alle norme vigenti per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, si riportano qui di seguito le condizioni economiche che verranno applicate all'Accordo medesimo.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Saranno addebitati alla Cedente i costi di seguito indicati, che verranno computati nella determinazione del Corrispettivo di cessione dei Crediti:

Voci	Costi applicati all'importo nominale di ciascun credito acquistato dalla Cessionaria		
	Dilazione fino a 1 rata	Dilazione fino a 2 rate	Dilazione fino a 3 rate
Commissione di gestione/Utilizzo del Sistema	[•] Euro + IVA	[•] Euro + IVA	[•] Euro + IVA
Spese di handling	[•] Euro + IVA	[•] Euro + IVA	[•] Euro + IVA
Spese di Valutazione Debitore	[•] Euro + IVA	[•] Euro + IVA	[•] Euro + IVA
Spese di incasso	[•] Euro + IVA	[•] Euro + IVA	[•] Euro + IVA
Spese per invio comunicazioni periodiche	zero	zero	zero
Garanzia Pro-soluto	[•]%	[•]%	[•]%
Interessi (calcolati su durata mensile della dilazione acquistata dalla Cessionaria)	[•]%	[•]%	[•]%
TAN (Tasso Annuo Nominale)	[•]%	[•]%	[•]%



MODULO DI SOTTOSCRIZIONE RICHIESTA

Il Sottoscritto propone a MBCredit Solutions S.p.A. la cessione pro soluto di propri crediti alle Condizioni Generali riportate in questo contratto, che tutte dichiara di accettare interamente e di promettere di rispettare, nel loro insieme e singolarmente senza riserva alcuna. Il Sottoscritto, inoltre, dichiara e conferma, dopo attenta lettura, che tutti i dati riportati su questo contratto sono completi e veritieri.

Timbro e Firma _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Sottoscritto dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole: artt. 4.2 e 4.3 (Cessione *pro – soluto*); art. 5 (Termini e modalità di perfezionamento delle cessioni e accettazione dei Clienti); art. 7 (Documentazione probatoria dei Crediti Ceduti); art. 8 (Corrispettivo di cessione dei Crediti); art. 9 (Mandato all'incasso); art. 11 (Incasso dei crediti da parte della Cessionaria); art. 20 (Obbligo di manleva); art. 21 (Risoluzione); art. 23 (Recesso); art. 24 (Disposizioni di carattere generale); art. 25 (Legge applicabile – Foro competente).

Timbro e Firma _____

Il Sottoscritto dichiara, altresì, di aver ricevuto copia di questo contratto e del Foglio Informativo comprensivo delle condizioni economiche.

Timbro e Firma _____

Il Sottoscritto, consapevole di essere tenuto a fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire a MBCredit Solutions di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e consapevole delle sanzioni penali che la legge stabilisce in caso di violazione di tali obblighi (artt. 22 e 55 D.Lgs. 231/2007 come successivamente modificato e integrato), dichiara: a) di essere l'intestatario del rapporto continuativo e delle operazioni ad esso connesse; b) di impegnarsi a comunicare a MBCredit Solutions tutte le indicazioni necessarie all'individuazione del titolare effettivo, ove presente, nonché ogni variazione delle informazioni fornite.

Timbro e Firma _____

Per accettazione

MBCredit Solutions S.p.A.

Luogo _____ Data _____



CONDIZIONI GENERALI

Premesse

La CEDENTE è una società avente ad oggetto la vendita di beni/fornitura di servizi effettuata sia con canali tradizionali sia nell'ambito del c.d. commercio elettronico.

MBCREDIT SOLUTIONS (la CESSIONARIA) ha per oggetto sociale l'acquisto, la gestione, lo smobilizzo e l'incasso dei crediti di qualsiasi natura di terzi ed opera nell'osservanza della normativa di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52.

La CEDENTE intende avvalersi della possibilità di cedere *pro-soluto*, contro corrispettivo, a MBCREDIT SOLUTIONS i propri crediti derivanti dalla dilazione di pagamento concessa a titolo gratuito in relazione al corrispettivo della vendita dei propri beni/fornitura di servizi effettuata dalla medesima CEDENTE sia con canali tradizionali sia nell'ambito del c.d. commercio elettronico.

MBCREDIT SOLUTIONS si è resa disponibile ad acquistare *pro-soluto* i crediti della CEDENTE di seguito individuati.

MBCREDIT SOLUTIONS offre supporto tecnico e amministrativo per la concessione da parte della CEDENTE di dilazioni di pagamento, preliminarmente all'acquisto dei relativi crediti.

La CEDENTE ha stipulato un accordo con Noosa, come di seguito definita, in virtù del quale Noosa presta servizi informatici di supporto alla gestione dei processi di pagamento della CEDENTE, inclusa la raccolta e trasmissione e ricezione alla CESSIONARIA e/o dalla CESSIONARIA per conto della CEDENTE dei dati necessari ad organizzare la dilazione e gestire l'acquisizione del relativo credito.

1. Premesse, definizioni ed allegati

- 1.1. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo e ne costituiscono il presupposto.
- 1.2. Nell'Accordo, ove non altrimenti definiti, i termini che iniziano con lettera maiuscola hanno il seguente significato:

"**Accordo**": indica il presente contratto;

"**Beni e/o Servizi**": indica i beni e/o i servizi commercializzati dalla Cedente e indicati nelle Premesse;

"**Cliente**": indica il soggetto persona fisica o giuridica che acquista i beni e/o servizi della Cedente e sottoscrive con essa il Contratto di Vendita con Dilazione di Pagamento;

"**Comunicazione di Accettazione**": indica la comunicazione che la Cessionaria trasmetterà tramite il Sistema alla Cedente, in segno di adesione totale all'operazione di cessione, all'esito della valutazione dei Clienti, effettuata dalla Cessionaria stessa o dai soggetti da questa incaricati conformemente alle previsioni contenute nell'Accordo;

"**Comunicazione di Cessione**": indica la comunicazione che la Cedente dovrà inviare tramite il Sistema alla Cessionaria contenente la lista finale dei Crediti Ceduti alla Data di Cessione;

"**Conservazione della Documentazione**": indica le attività previste dall'articolo 7 che segue;

"**Contratti di Vendita con Dilazione di Pagamento**": indica i contratti aventi ad oggetto la vendita di Beni e/o Servizi in relazione ai quali venga concessa una Dilazione di Pagamento disciplinata in conformità all'Allegato "B";

"**Crediti**": indica i crediti derivanti dai Contratti di Vendita con Dilazione di Pagamento offerti dalla Cedente alla Cessionaria mediante esercizio della facoltà di proporre l'acquisto dei propri crediti, e relativi alle obbligazioni pecuniarie poste in capo ai Clienti *cedendi* in virtù dei Contratti di Vendita con Dilazione di Pagamento ed esclusivamente riferiti ai Beni e/o Servizi. Tali Crediti devono risultare esistenti;

"**Crediti Ceduti**": indica i crediti derivanti dai Contratti di Vendita con Dilazione di Pagamento oggetto della Comunicazione di Cessione;

"**Data di Cessione**": indica la data di perfezionamento della cessione dei Crediti individuata dall'articolo 5.1. del presente Accordo;

"**Data di Pagamento del Corrispettivo**": indica la data in cui la Cessionaria effettua il pagamento del corrispettivo per la Cessione dei Crediti, da eseguirsi nel termine previsto dall'Allegato "A";

"**Diritto di Recesso**": indica cumulativamente (1) il diritto di recesso dal Contratto di Vendita con Dilazione di Pagamento concluso a distanza la cui disciplina è contenuta all'interno del Decreto Legislativo n. 206/2005, così



come di volta in volta emendato (il “**Codice del Consumo**”). Tale diritto di recesso è esercitabile dal Cliente entro un periodo di 14 giorni decorrenti:

(a) in caso acquisto di un bene, dal giorno in cui il Cliente o un terzo designato dal Cliente acquisisce il possesso fisico del bene o:

- i) nel caso di beni multipli ordinati dal Cliente mediante un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il Cliente o un terzo designato dal Cliente acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene;
- ii) nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui il Cliente o un terzo designato dal Cliente acquisisce il possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo;
- iii) nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il Cliente o un terzo designato dal Cliente acquisisce il possesso fisico del primo bene;

(b) in caso di acquisto di un servizio, dal giorno della manifestazione di interesse da parte del Cliente del Contratto di Vendita con Dilazione di Pagamento;

e

(2) il recesso convenzionale dal Contratto di Vendita con Dilazione di Pagamento eventualmente previsto a favore del Cliente dal Contratto di Vendita con Dilazione di Pagamento esercitabile entro un determinato termine iniziale;

“**Dilazione di Pagamento**”: indica la facoltà di pagamento rateale del corrispettivo dei Beni e/o Servizi concessa a titolo gratuito dalla Cedente ai Clienti, ai sensi dell’articolo 122 comma 5 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), a fronte dell’acquisto di Beni e/o Servizi dalla stessa commercializzati;

“**Legge Factoring**”: indica la L. 21 febbraio 1991, n. 52, come in ogni tempo modificata e/o integrata;

“**Noosa**”: indica la società Link Mobile Finance Limited C-74796, con sede in 135, Kyle Buildings, Triq il-Mediterran, St. Julians. STJ 1870, Malta, iscritta al Registro delle Imprese di Malta Business Registry, partita IVA MT26196001, soggetto che offre servizi informatici di supporto alla gestione dei processi di pagamento della Cedente che si integrano nell’ambito del processo di vendita della stessa Cedente effettuato sia con canali tradizionali sia nell’ambito del c.d. commercio elettronico;

“**Parti**”: indica congiuntamente la Cedente e la Cessionaria;

“**Proposta di Cessione**”: indica la trasmissione della proposta che la Cedente dovrà inviare tramite il Sistema alla Cessionaria per proporre l’acquisto di propri crediti;

“**Sistema**”: indica unitariamente (i) il sistema informatico della Cessionaria, (ii) il sistema informatico di Noosa, (iii) gli applicativi utilizzati dalla Cedente nell’ambito del processo di vendita dei propri beni e/o servizi. Tramite il Sistema vengono scambiati i flussi di informazioni tra le Parti previsti dal presente Accordo, incluse le Proposte di Cessione e le Comunicazioni di Accettazione;

“**Upfront**”: indica la quota relativa alla prima rata del corrispettivo dovuto dal Cliente al Cedente contestualmente alla stipula del Contratto di Vendita con Dilazione di Pagamento, il cui credito non viene ceduto alla Cessionaria;

“**Valutazione Cliente**”: indica il complesso delle attività svolte dalla Cessionaria anteriormente alla Cessione e finalizzate a verificare le caratteristiche qualitative e quantitative dei Clienti.

2. Oggetto

- 2.1. Il presente Accordo ha ad oggetto la disciplina delle modalità con cui la Cedente potrà proporre alla Cessionaria la cessione *pro-soluto* di propri crediti – verso corrispettivo calcolato secondo le condizioni economiche riportate nel Documento di Sintesi quale frontespizio del presente Accordo – e con le quali la Cessionaria potrà valutare di accettare l’acquisto dei medesimi.
- 2.2. L’Accordo è perfezionato nel momento in cui la Cedente riceve dalla Cessionaria comunicazione dell’accettazione della presente proposta.
- 2.3. L’offerta di cessione dei Crediti sarà effettuata, per ciascun Credito, dalla Cedente a favore della Cessionaria mediante il Sistema, successivamente alla conclusione del presente Accordo. La Cessionaria prende atto ed accetta che la Cedente si avvalga del supporto tecnico di Noosa per la trasmissione e ricezione di dati attraverso il Sistema, incluse le Proposte di Cessione, avendo concordato con Noosa le necessarie modalità di interfaccia al Sistema.



3. Crediti oggetto di cessione

- 3.1. I Crediti comprendono quanto dovuto dal Cliente alla Cedente, corrispondente al totale dell'importo della dilazione di pagamento dedotto l'importo Upfront.

4. Cessione *pro-soluto*

- 4.1. Le cessioni di credito oggetto del presente Accordo vengono effettuate *pro-soluto*. La Cessionaria rinuncia, pertanto, salvo quanto previsto dal paragrafo 4.2. che segue, alla garanzia di solvenza della Cedente anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 della Legge Factoring.
- 4.2. La rinuncia alla garanzia di solvenza della Cedente non opererà in caso di mancato adempimento da parte dei Clienti alle proprie obbligazioni pecuniarie derivanti dai Contratti di Vendita con Dilazione di Pagamento da cui originano i Crediti, per cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, catastrofi naturali, esplosioni, contaminazioni radioattive, guerre e/o di inadempimenti del Cedente nei confronti del Cliente.
- 4.3. Nei casi di cui al comma precedente, la Cessionaria notificherà alla Cedente l'ineroperatività della rinuncia alla garanzia di solvenza e la Cedente dovrà pagare alla Cessionaria le somme alla stessa dovute alle scadenze e per gli importi originariamente previsti per i quali non opera la rinuncia alla garanzia di solvenza. Al perdurare degli eventi oltre tale termine, la Cedente procederà a riacquistare dalla Cessionaria stessa i Crediti Ceduti ed a corrisponderle quanto ancora dovuto fino a concorrenza del prezzo di cessione.

5. Termini e modalità di perfezionamento delle cessioni e accettazione dei Clienti

- 5.1. La Cedente potrà, per ciascun Credito, proporre alla Cessionaria l'acquisto di tale Credito trasmettendo la relativa Proposta di Cessione tramite il Sistema.
Al ricevimento della Proposta di Cessione la Cessionaria,
 - a) qualora tutte le verifiche previste in dettaglio all'Allegato "A" abbiano avuto esito positivo, accetterà la Proposta di Cessione trasmettendo Comunicazione di Accettazione tramite il Sistema. La Cessione avrà, pertanto, efficacia dalla data di Comunicazione di Accettazione;
 - b) qualora le verifiche previste in dettaglio all'Allegato "A" abbiano avuto esito negativo, la Cessionaria comunicherà il rifiuto tramite il Sistema.

A seguito della conclusione da parte del Cliente del Contratto di Vendita con Dilazione di Pagamento, la Cedente incasserà l'Upfront per il tramite della Cessionaria secondo quanto previsto più in dettaglio al successivo Articolo 9. Il buon fine di tale incasso, i cui proventi sono sempre di spettanza della Cedente, nonché la corretta trasmissione di tutta la documentazione relativa al contratto sottoscritto dal Cliente tramite il Sistema, così come previsto più specificatamente nell'Allegato "A", rappresenta condizione necessaria perché la Cessione della rimanente porzione del relativo Credito possa perfezionarsi ai sensi del presente Accordo.

- 5.2. Con specifico riferimento al processo di vendita di beni/fornitura di servizi effettuata dalla Cedente con canali tradizionali (senza utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza), la Cessionaria potrà comunicare alla Cedente in via anticipata, anche attraverso il Sistema, la disponibilità ad acquistare crediti futuri fino ad un determinato importo concordato tra le Parti sorgenti da eventuali Contratti di Vendita con Dilazione di Pagamento intercorrenti con un determinato potenziale Cliente, il tutto secondo quanto previsto più in dettaglio nell'Allegato "A".
- 5.3. La Cedente gestirà tramite il Sistema i dati del Contratto di Vendita con Dilazione di Pagamento rispetto al quale formula la Proposta di Cessione. Sempre per il tramite del Sistema, la Cedente provvederà a raccogliere con la forma necessaria ai fini della validità e della piena efficacia probatoria ogni necessaria manifestazione di volontà del Cliente, tra cui quella per l'accettazione della cessione da parte dei Clienti, oltre ai dati dei relativi piani di dilazione, e rimetterà le relative informazioni alla Cessionaria secondo quanto previsto più in dettaglio all'Allegato "A".
- 5.4. Qualora il Cliente dovesse esercitare il Diritto di Recesso risolvendo il Contratto di Vendita con Dilazione di Pagamento, la Proposta di Cessione e l'eventuale relativa Comunicazione di Accettazione perderanno di efficacia, essendosi il Credito estinto, e la Cedente dovrà restituire alla Cessionaria il corrispettivo eventualmente ricevuto per l'acquisto del Credito.



- 5.5. Qualora la Cedente non produca, nei tempi e nei modi descritti nell'Allegato "A", tutte le informazioni e/o i dati richiesti dalla Cessionaria tramite il Sistema per la valutazione della Proposta di Cessione, o vengano ravvisate delle violazioni alle norme vigenti, la Cessionaria non procederà all'acquisto dei Crediti interessati da tali mancanze documentali o violazioni di norme.

6. Caratteristiche dei Contratti di Vendita con Dilazione di Pagamento. Disciplina del Reso


- 6.1. La cessione ai sensi del presente Accordo potrà avere ad oggetto Crediti derivanti da Contratti di Vendita con Dilazione di Pagamento conformi al modello concordato tra le Parti contenuto nell'Allegato "B".
- 6.2. Le Parti prendono atto che la Cedente potrà concedere al Cliente di restituire, in tutto o in parte, Beni acquistati in base ad un Contratto di Vendita con Dilazione di Pagamento, subordinatamente al ricorrere delle condizioni generali stabilite anticipatamente dalla Cedente nei confronti della generalità dei Clienti (il "Reso").
- 6.3. Nell'eventualità in cui, ad esito dell'esercizio del Diritto di Recesso o della concessione di un Reso, un Credito ceduto rimanga in esistenza, ridotto nell'importo ai sensi del Contratto di Vendita con Dilazione di Pagamento, la Cedente dovrà restituire alla Cessionaria la quota parte del Corrispettivo ricevuto, e la Cessionaria rimarrà titolare del Credito residuo. Le Parti prendono, altresì, atto che in tale eventualità si applicheranno le condizioni economiche corrispondenti alla nuova durata della Dilazione di Pagamento così come riportate nel Documento di Sintesi quale frontespizio del presente Accordo.

7. Documentazione probatoria dei Crediti Ceduti

- 7.1. La Cessionaria si impegna a custodire con la dovuta diligenza professionale la documentazione comprovante la conclusione del Contratto di Vendita con Dilazione di Pagamento inerente i Crediti Ceduti (la "Documentazione") anche per conto della Cedente, e si obbliga, laddove richiesto dalla Cedente, a trasmetterne copia alla stessa.
- 7.2. La Cessionaria si impegna a custodire la Documentazione eventualmente anche a mezzo e/o per il tramite di società dalla stessa nominate, con la migliore diligenza professionale.
- 7.3. La Cedente dichiara e garantisce alla Cessionaria che i Contratti di Vendita con Dilazione di Pagamento vengono stipulati dalla Cedente in una forma tale da assicurare agli stessi piena validità ed efficacia probatoria, e si impegna a tenere indenne e manlevata la Cessionaria da qualsiasi pregiudizio la stessa possa subire in dipendenza dell'eventuale violazione della presente dichiarazione e garanzia.
- 7.4. In tale ambito le Parti si impegnano ad istituire ed a mantenere, ciascuna per quanto di propria competenza: (i) misure idonee a prevenire che persone non autorizzate abbiano accesso alle attrezzature di elaborazione dei dati ed alla Documentazione; (ii) misure idonee a prevenire la lettura non autorizzata, la copiatura, l'alterazione o la rimozione dei supporti per la registrazione dei dati; (iii) misure adatte a prevenire input non autorizzati di dati, nonché la lettura, l'alterazione o la cancellazione non autorizzata di dati registrati su supporti relativi ai Clienti; (iv) misure che consentono la verifica e la registrazione della trasmissione dei dati; (v) misure idonee a prevenire la lettura non autorizzata, la copiatura, l'alterazione o la rimozione della Documentazione.
- 7.5. Le Parti dichiarano, altresì, ciascuna per quanto di propria competenza, di essere in possesso di misure di prevenzione e sicurezza adottate a garanzia della continuità di erogazione delle attività di cui al presente articolo in presenza di eventi disastrosi a danno delle risorse umane, degli strumenti e dei locali utilizzati, tra cui idonei sistemi informatici e di salvataggio con caratteristiche tali da salvaguardare i dati anche in caso di distruzione o perdita, per qualsiasi causa, dei macchinari (*disaster recovery*).

8. Corrispettivo di cessione dei Crediti

- 8.1. Il prezzo di ciascuna cessione sarà corrisposto dalla Cessionaria alla Cedente conformemente a quanto disciplinato nell'Allegato "A".
- 8.2. Con l'integrale pagamento del prezzo di ciascun Credito Ceduto, da parte della Cessionaria, nessun corrispettivo ulteriore sarà dovuto dalla Cessionaria alla Cedente ad alcun titolo in ragione del presente Accordo. Il prezzo di cessione sarà pagato dalla Cessionaria alla Cedente a mezzo bonifico bancario o con altro



mezzo atto ad attestarne la data certa ai fini dell'opponibilità di cui all'articolo 5 della Legge Factoring e conformemente a quanto disciplinato nell'Allegato "A".

8.3. Le Parti potranno compensare reciprocamente le partite dare/avere nascenti dal presente Accordo.

9. Mandato all'incasso

- 9.1. La Cedente, con la sottoscrizione del presente Accordo, conferisce sin d'ora alla Cessionaria, che accetta, specifico mandato all'incasso dell'Upfront relativamente a tutti i Contratti di Vendita con Dilazione di pagamento per cui il Cliente abbia scelto come modalità di pagamento l'addebito su carta di credito, come più dettagliatamente descritto nell'Allegato "A".
- 9.2. Qualora previsto dai relativi accordi, la Cedente prende atto che la Cessionaria può ricevere da Noosa specifico mandato all'incasso, per effetto del quale la Cessionaria potrà incassare per conto di Noosa anche la quota dovuta dalla Cedente a Noosa, sulla base degli accordi intercorsi tra la Cedente e Noosa stessa, per la messa a disposizione, da parte di quest'ultima, dei servizi informatici di supporto alla gestione dei processi di pagamento della medesima Cedente, e conseguentemente la Cedente conferisce alla Cessionaria, che accetta, delegazione di pagamento affinché la Cessionaria trattenga dall'importo dovuto alla Cedente la somma eventualmente spettante a Noosa.

10. Dichiarazioni, garanzie e impegni delle Parti

- 10.1. Le Parti dichiarano e garantiscono che il presente Accordo e le obbligazioni in esso contenute non violano alcuna norma dell'ordinamento italiano (primaria o secondaria) o qualsiasi obbligazione assunta dalle Parti stesse o, infine, qualunque obbligo comunque vincolante nei confronti di terzi.
- 10.2. La Cedente dichiara e garantisce che i Crediti Ceduti sono esistenti alla Data di Cessione ai sensi dell'art. 1266 del codice civile. La Cedente in particolare garantisce che i crediti oggetto di cessione sono liquidi, certi ed esigibili - rispetto alle scadenze contrattuali riportate sui documenti comprovanti la loro esistenza - alla data di Cessione - a fronte di obbligazioni valide, legittime, efficaci e vincolanti nei confronti dei rispettivi Clienti.
- 10.3. La Cedente garantisce il pieno rispetto della normativa circa la garanzia legale sui Beni oggetto dei Contratti di Vendita con Dilazione di Pagamento e della normativa applicabile ai Beni e/o Servizi oggetto dei Contratti di Vendita con Dilazione di Pagamento; in caso di violazione della normativa di cui sopra e di conseguente risoluzione del Contratto di Vendita con Dilazione di Pagamento, la Cessione, se non ancora perfezionata, non si perfezionerà e, se già perfezionata, si intenderà risolta, con obbligo della Cedente di restituire alla Cessionaria il corrispettivo eventualmente incassato in relazione a tale Cessione, e della Cessionaria di restituire alla Cedente gli importi eventualmente incassati dalla Cessionaria in relazione a tale posizione al netto dei costi sopportati dalla Cessionaria in relazione alla gestione di tale credito, nell'importo che le Parti determineranno in buona fede, o nel maggior importo documentato dalla Cessionaria.
- 10.4. La Cedente si impegna a non apportare ai termini e alle condizioni dei Contratti di Vendita con Dilazione di Pagamento modifiche che possano risultare pregiudizievoli per le ragioni di credito della Cessionaria. In ogni caso, la Cedente si impegna a condividere con la Cessionaria eventuali modifiche rilevanti ai fini dell'esecuzione del presente Accordo ed, in particolare, a far sì che il modello di autorizzazione della carta di credito previsto dai Contratti di Vendita con Dilazione di Pagamento e la dichiarazione di accettazione della cessione, non siano modificati nelle parti condivise con la Cessionaria e rilevanti per le ragioni della stessa e ciò, con riferimento a rapporti esistenti, anche in corso di durata dei Crediti e fino a loro integrale estinzione. La Cedente si impegna, inoltre, a far sì che tutta la modulistica di autorizzazione all'addebito che sia utilizzata in relazione ai Contratti di Vendita con Dilazione di Pagamento sia sempre conforme al modello condiviso con la Cessionaria. Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione o causa, si rendano necessarie modifiche sostanziali ai modelli di Contratti di Vendita con Dilazione di Pagamento da utilizzarsi da parte della Cedente, la Cedente fornirà alla Cessionaria, con congruo preavviso, evidenza delle modifiche che si intende apportare perché questa le possa valutare ai fini della propria decisione di effettuare l'acquisto dei relativi Crediti.
- 10.5. La Cedente si impegna a non applicare alcun interesse o altro onere a carico dei Clienti a fronte della dilazione di cui ai Contratti di Vendita con Dilazione di Pagamento e comunque ad applicare ai Contratti di Vendita con



Dilazione di Pagamento condizioni economiche non più onerose di quelle applicate nella vendita dei medesimi Beni e/o Servizi in assenza di dilazione.

11. Incasso dei crediti da parte della Cessionaria

- 11.1. La Cessionaria svolgerà con riferimento ai Crediti Ceduti le seguenti attività:
- gestione e incasso delle rate della dilazione;
 - rendicontazione, che sarà disponibile conformemente a quanto indicato nell'Allegato "A";
 - recupero crediti stragiudiziale e/o giudiziale.
- 11.2. La Cedente prende atto che nel caso di inadempimento di un Cliente agli obblighi relativi al Credito Ceduto, la Cessionaria potrà dar corso a qualsiasi attività di sollecito e recupero crediti, in via stragiudiziale o giudiziale, in conformità alla normativa applicabile.

12. Diritti di utilizzo dei segni distintivi

- 12.1. Per tutta la durata dell'Accordo, ciascuna delle Parti è autorizzata ad utilizzare i segni distintivi (inclusi marchi) dell'altra, anche in abbinamento con i propri segni distintivi, per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione delle attività previste a proprio carico a norma dell'Accordo e, dunque, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, per la produzione del materiale promo pubblicitario tempo per tempo concordato tra le Parti ai sensi dell'Accordo. In particolare la Cedente si impegna a dare adeguata visibilità al marchio MBCREDIT SOLUTIONS rispetto agli eventuali altri marchi di proprietà dei partner della cui collaborazione la Cedente si avvalga per l'offerta ai propri clienti di servizi bancari e finanziari.
- 12.2. Ciascuna delle Parti riconosce che nessun corrispettivo specifico sarà dovuto dall'altra in relazione all'utilizzo dei segni distintivi di cui al presente articolo. I diritti di utilizzo dei segni distintivi concessi ai sensi del presente articolo saranno validi ed efficaci per tutta la durata dell'Accordo e, anche successivamente, fino al completamento dei rapporti contrattuali già avviati alla scadenza e/o chiusura dell'Accordo ed inerenti i Beni o Servizi e nei limiti di quanto necessario a tal fine.
- 12.3. Senza pregiudizio per quanto precede, tutti i diritti di proprietà industriale, ivi inclusi i marchi, i software applicativi, operativi e di altra natura, di proprietà o, comunque, nella legittima disponibilità di MBCREDIT SOLUTIONS e/o PAGOLIGHT utilizzati dalla stessa in connessione con l'Accordo sono e rimarranno nella titolarità o disponibilità esclusiva della Cessionaria.
- 12.4. Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente di essere titolari o, comunque, di avere la legittima disponibilità dei segni distintivi e di poterne disporre legittimamente ai sensi dell'Accordo. Le Parti dichiarano e garantiscono, altresì, che i segni distintivi ed i diritti di utilizzo concessi all'altra Parte a norma del paragrafo 11.1 che precede non violano diritti di terzi e/o previsioni di legge. Le Parti si impegnano a tenere reciprocamente manlevata ed indenne l'altra Parte, a prima e semplice richiesta scritta, da qualsiasi responsabilità, pretesa, azione, causa, danno e spese (ivi incluse le ragionevoli spese legali) che la stessa possa dover sopportare in conseguenza della violazione da parte delle Parti stesse delle dichiarazioni e garanzie di cui al presente paragrafo.

13. Attività di marketing

- 13.1. Qualsiasi iniziativa commerciale promossa dalla Cedente che comporti l'utilizzo del nome e/o del marchio di MBCREDIT SOLUTIONS e/o PAGOLIGHT e/o la diffusione dei servizi finanziari concessi dalla stessa, ivi compresa la relativa pubblicità, sarà presa nel rispetto della vigente normativa al riguardo e, comunque, sottoposta alla previa e necessaria autorizzazione scritta di MBCREDIT SOLUTIONS. Quest'ultima si impegna a comunicare alla Cedente la predetta autorizzazione e/o eventuali modifiche entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, successivi al ricevimento della richiesta.
- 13.2. Nel periodo di durata dell'Accordo e successivamente alla sua risoluzione per qualsiasi causa, MBCREDIT SOLUTIONS e le Società appartenenti al Gruppo Mediobanca potranno, senza tuttavia assumere alcun obbligo al riguardo, effettuare attività di marketing e promozione dei propri servizi finanziari nei confronti dei Clienti



della Cedente nel caso in cui abbiano ottenuto le autorizzazioni dovute e manlevando in ogni caso la Cedente da qualsivoglia connessa responsabilità.

14. Tutela privacy

- 14.1. La Cedente e la Cessionaria sono ciascuna Titolare autonomo ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento GDPR) con riferimento ai trattamenti dei dati personali di propria competenza connessi all'espletamento delle prestazioni ed attività regolate nell'articolo 2.1 del presente Accordo. Le Parti si impegnano a garantire la protezione dei dati relativi ai Clienti contro la registrazione, la memorizzazione e l'uso non autorizzati e ad assicurare il rispetto delle disposizioni del Regolamento GDPR nell'effettuare il trattamento dei dati stessi ed in particolare nella raccolta, nell'utilizzo, nel trasferimento e nell'immagazzinamento.
- 14.2. In particolare, le Parti garantiscono che i dati saranno trattati conformemente alle disposizioni del Regolamento GDPR e dei relativi allegati compresi i codici deontologici, nonché delle future modificazioni ed integrazioni della normativa e tenendo conto dei provvedimenti, dei comunicati ufficiali, delle autorizzazioni generali emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con particolare riguardo al provvedimento a carattere generale "Liceità, correttezza e pertinenza nell'attività di recupero crediti - 30 novembre 2005". La Cedente provvederà a consegnare ai Clienti l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento GDPR ove si riporti la denominazione anche del nuovo titolare del trattamento dei dati dei Clienti, la denominazione dei titolari a cui inviare richieste ex art 15 Regolamento GDPR, ciascuno nel proprio ambito di competenza.
- 14.3. La Cedente e la Cessionaria si impegnano a mettere a disposizione di ciascun Cliente, tramite Noosa, l'informativa privacy relativa al trattamento dati da parte della Cedente e della Cessionaria, ed a raccogliere ogni necessario consenso al trattamento dei dati personali anche da parte della Cessionaria, prima della conclusione del Contratto di Vendita con Dilazione di Pagamento e comunque prima della comunicazione alla Cessionaria di qualsiasi dato personale relativo al Cliente.
- 14.4. Le Parti garantiscono, altresì, di aver adottato le misure di sicurezza di cui agli articoli 32 e ss. del Regolamento GDPR.
- 14.5. Per quanto previsto nel presente articolo, le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente indenni da eventuali contestazioni che possano essere avanzate dagli interessati, sulla base dei diritti loro attribuiti dall'articolo 15 del citato Regolamento GDPR, per trattamento illegittimo dei dati, nonché da ogni altra contestazione perdita, costo, onere, danno, spesa (incluse le spese legali), pregiudizio, sanzione subita o sostenuta o responsabilità, che sia conseguenza della violazione originata dall'altra Parte con la propria azione od omissione, decisi da un'autorità giudiziaria o altra autorità competente, in conseguenza di qualsiasi azione e domanda, giudiziale o extragiudiziale e a cooperare in buona fede in caso di richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato di cui al GDPR che possa coinvolgere entrambe le Parti, fornendo prontamente comunicazione all'altra Parte in merito a tali richieste.
- 14.6. La violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nel presente articolo, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno o spesa che ne dovesse derivare alle Parti, potrà comportare la risoluzione di diritto, totale o parziale, dell'Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c..
- 14.7. Ciascuna delle Parti si impegna, altresì, a comunicare immediatamente all'altra qualunque evento abbia violato o posto in pericolo la riservatezza o l'integrità dei dati forniti e/o direttamente raccolti in esecuzione del presente Accordo.

15. Adempimenti Antiriciclaggio ex D. Lgs. 231/07

- 15.1. La Cessionaria, in quanto Intermediario Finanziario ex art. 106 del D.Lgs. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario – TUB), è soggetto alla Normativa Antiriciclaggio ex D. Lgs. 231/07 e, in adempimento agli obblighi normativi suindicati, è obbligata a provvedere all'adeguata verifica della clientela con la quale instauri rapporti continuativi.

A tal fine la Cessionaria richiede la compilazione e sottoscrizione dei Moduli di Adeguata verifica della clientela e di identificazione del soggetto esecutore.

16. Conflitto d'interessi



- 16.1. Le Parti garantiscono che al momento della sottoscrizione dell'Accordo non sussistono situazioni di conflitto di interesse ed, in ogni caso, situazioni per le quali, in base alle circostanze concrete, possa sussistere una qualche forma di legame tra le stesse in grado di influire sul normale svolgimento del rapporto oggetto dell'Accordo.
- 16.2. Le Parti s'impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente qualsiasi variazione delle proprie compagini societarie o il verificarsi di situazioni di conflitto d'interesse, nonché ad adottare ogni ragionevole misura volta ad identificare, prevenire ed attenuare i conflitti che potrebbero insorgere.

17. Codice Etico

- 17.1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, al rispetto di principi e standard di condotta coerenti con quelli indicati nei propri codici etici e nei rispettivi modelli di organizzazione, gestione e controllo ex. D. Lgs. 231/2001. A tal proposito dichiarano di aver reciprocamente preso visione, alla data di stipula del presente Accordo, dei suddetti documenti.

18. Riservatezza

- 18.1. Ciascuna Parte si obbliga, per se stessa e per i propri dipendenti/collaboratori/consulenti, anche esterni, volendone direttamente e illimitatamente risponderne, alla riservatezza di tutte le informazioni delle quali dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione dell'Accordo, ad utilizzarle esclusivamente per gli scopi ivi previsti ed a non utilizzarli e/o divulgarli ad alcuno senza preventiva autorizzazione scritta della/e controparte/i.
- 18.2. Le Parti si impegnano, altresì, a proteggere il contenuto confidenziale e riservato delle suddette informazioni con la diligenza dovuta e garantiscono che un identico scrupolo verrà adottato da tutte le persone, loro dipendenti o consulenti anche esterni, cui si renda necessario rivelare le informazioni per l'esecuzione dell'Accordo. In parziale deroga a quanto precede, è inteso che ciascuna Parte potrà rivelare e/o divulgare le informazioni di cui sia in possesso a seguito di specifica richiesta scritta proveniente da un'Autorità o Tribunale avente giurisdizione su detta Parte, legge o regolamento vigenti, restando tuttavia inteso che, in tali casi, la Parte cui ne sia fatta richiesta, laddove legittimamente possibile, darà tempestiva comunicazione all'altra Parte della richiesta ricevuta con indicazione delle informazioni di cui è richiesta la rivelazione e/o divulgazione allegando, altresì, copia della relativa richiesta e si limiterà a fornire le informazioni strettamente contemplate alla richiesta di cui trattasi e fare quanto ragionevolmente possibile affinché le informazioni siano trattate in maniera riservata.
- 18.3. Tutti i dati e le informazioni di qualsiasi tipo e con qualunque modalità forniti da una Parte all'altra Parte sono strettamente riservati e confidenziali.
- 18.4. Ai sensi dell'Accordo non sono considerate informazioni confidenziali le informazioni che: (a) siano già conosciute dalla Parte ricevente al momento in cui vengono rivelate (conoscenza che dovrà essere dimostrata per mezzo di documenti della Parte ricevente aventi data anteriore al momento della comunicazione); o (b) divengano di pubblico dominio, per fatto estraneo ad azioni o omissioni della Parte ricevente; o (c) siano successivamente rivelate alla Parte ricevente da un soggetto che ha il diritto di rivelarla; o (d) per le quali la Parte ricevente sia espressamente autorizzata dalla Parte rivelante alla divulgazione.
- 18.5. Ciascuna Parte, sempre per sé e per i propri dipendenti/collaboratori/consulenti, anche esterni, volendone direttamente ed in solido illimitatamente risponderne, si impegna ad osservare ed a far osservare tale vincolo di riservatezza per tutta la durata dell'Accordo e per un periodo di 2 (due) anni successivi allo scioglimento, per qualsiasi motivo intervenuto, dello stesso.

19. Durata dell'Accordo

- 19.1. Il presente Accordo ha durata indeterminata.
- 19.2. Lo scioglimento dell'Accordo intervenuto a seguito di recesso di una delle Parti non determinerà il venir meno delle obbligazioni delle stesse con riferimento alle Cessioni perfezionate anteriormente alla data di scioglimento che, dunque, sopravvivranno fino a integrale incasso dei Crediti Ceduti da parte della Cessionaria.
- 19.3. In vigenza dell'Accordo, la Cessionaria non ha obbligo di acquisto nei confronti della Cedente, né la Cedente ha obbligo di cessione nei confronti della Cessionaria. Le cessioni dei crediti saranno perfezionate secondo quanto previsto dall'Allegato "A" e non sono, pertanto, previsti volumi minimi garantiti di cessione.



20. Obbligo di manleva

- 20.1. La Cedente s'impegna a manlevare e tenere indenne la Cessionaria da ogni eventuale responsabilità e/o pregiudizio causati da: (a) mancato adempimento degli obblighi di cui all'Accordo; (b) proprie attività e/o iniziative illegittimamente, infondatamente o anche inutilmente intraprese, ancorché a vantaggio della Cessionaria, o comunque derivanti dallo svolgimento della Conservazione della Documentazione e/o comunque dalle attività previste dal presente Accordo.
- 20.2. La Cedente è consapevole che, con il proprio comportamento, potrà influire sull'immagine della Cessionaria e, pertanto, si impegna a svolgere, per quanto di propria competenza, la Conservazione della Documentazione e ogni altra attività prevista a suo carico dal presente Accordo, in ogni occasione, con la massima professionalità, a tutela dell'immagine sia della Cedente medesima che della Cessionaria. A tal fine, la Cedente garantisce che gli eventuali collaboratori e/o dipendenti si comportino con la dovuta professionalità e correttezza e nel rispetto della riservatezza e della dignità dei Clienti.

21. Risoluzione

- 21.1. In caso di inadempimento della Cedente alle obbligazioni previste dal presente Accordo, la Cessionaria potrà: (i) intimare per iscritto alla Cedente di adempiere in un congruo termine con l'avvertimento che, in difetto, l'Accordo si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c., oppure (ii) chiedere la risoluzione dell'Accordo, fermo restando, in entrambi i casi, il diritto della Cessionaria al risarcimento del danno.
- 21.2. Fatto salvo quanto espressamente previsto nelle singole clausole del presente Accordo, la Cessionaria ha la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa qui all'uopo convenuta ai sensi dell'art. 1456 c.c., determinando la risoluzione di diritto dell'Accordo, previa dichiarazione da comunicarsi alla Cedente per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R e/o PEC, in caso di inadempimento degli obblighi previsti a carico della Cedente da una o più delle seguenti clausole dell'Accordo:
- Art. 7 Documentazione probatoria dei Crediti Ceduti;
 - Art. 10 Dichiarazioni, garanzie e impegni delle Parti;
 - Art. 14 Tutela privacy;
 - Art. 17 Codice etico;
 - Art. 18 Riservatezza.

22. Modifica unilaterale dell'Accordo

- 22.1. Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario - TUB), la Cessionaria, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente i tassi, i compensi e le altre condizioni contrattuali, dandone comunicazione scritta alla Cedente nei modi e nei termini previsti dalla legge. Le modifiche si intenderanno approvate ove la Cedente non receda dall'Accordo entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla suddetta comunicazione. Qualora la Cedente si avvalga della facoltà di recedere dall'Accordo, le Parti procederanno alla liquidazione del rapporto con l'applicazione delle precedenti condizioni e non saranno applicate spese per il recesso.

23. Recesso

- 23.1. Le Parti possono recedere in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione dall'Accordo, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi per iscritto, a mezzo raccomandata A/R o PEC, con esclusione espressa di qualsivoglia indennizzo e/o risarcimento a favore della Cedente.
- 23.2. Il recesso di una Parte avrà pertanto efficacia decorsi 15 (quindici) giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'altra Parte.
- 23.3. Il recesso dall'Accordo, a qualunque titolo e da qualsiasi Parte invocato, non implica alcuna cessazione delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione della Conservazione della Documentazione e di ogni altro obbligo della Cedente svolti nel periodo in cui l'Accordo era in vigore, né alcuna modifica delle modalità di adempimento ivi previste, né le obbligazioni derivanti dalle cessioni già perfezionate a tale data. Tali obbligazioni, ivi incluse le obbligazioni di pagamento dei crediti, rimarranno, pertanto, disciplinate, fino ad estinzione delle reciproche posizioni, nei termini ed alle condizioni originariamente pattuiti.




23.4. In relazione alla Conservazione della Documentazione, la Cessionaria potrà, con comunicazione da inviare con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, disporre la cessazione dell'attività di Conservazione della Documentazione, indicando le modalità con cui trasmettere tempestivamente alla Cessionaria gli originali o le copie autentiche, di documentazione probatoria di ciascun Credito.

24. Disposizioni di carattere generale

- 24.1. Le modifiche all'Accordo saranno valide esclusivamente se convenute tra le Parti in forma scritta.
- 24.2. I rapporti tra le Parti sono di natura commerciale e non comportano alcun reciproco vincolo associativo di *joint venture* o di esclusiva.
- 24.3. Le Parti non potranno cedere a terzi, anche a seguito di cessione dell'azienda o di un ramo d'azienda, a qualunque titolo, gratuito od oneroso, in tutto o in parte, l'Accordo né i diritti dallo stesso nascenti, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, salvo che la cessione non venga effettuata a favore di società dei rispettivi gruppi di appartenenza.
- 24.4. Ogni comunicazione tra le Parti relativa all'Accordo dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere inviata, salvo che non sia diversamente previsto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o via posta elettronica certificata, all'altra Parte ai seguenti indirizzi:
- se alla Cessionaria
MBCREDIT SOLUTIONS S.p.A.
Via Caldera, 21
20153 – Milano
PEC: mbcsp@pec.mbccreditsolutions.com
 - se alla Cedente
all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dalla Cedente stessa al momento della sottoscrizione del presente Accordo.
- 24.5. Ad ogni fine contrattuale la comunicazione produce effetto dal momento del ricevimento della stessa da parte dell'altra Parte, ma solo se vi è prova documentale di tale ricezione (ricevuta di ritorno in caso di lettera raccomandata A/R, ricevute rilasciate dal fornitore di posta elettronica certificata in caso di PEC, rapporto positivo del telefax in caso di telefax).
- 24.6. La Cessionaria trasmette alla Cedente, alla scadenza del presente Accordo e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate (la "Comunicazione periodica"). La Comunicazione periodica è effettuata mediante trasmissione di un rendiconto e del Documento di sintesi delle condizioni economiche, aggiornato.
- In mancanza di opposizione scritta da parte della Cedente, le Comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.
- La Comunicazione periodica è trasmessa dalla Cessionaria alla Cedente su supporto durevole tramite e-mail o PEC o mediante deposito nell'area clienti del sito internet della Cessionaria, ove l'area clienti sia resa disponibile alla Cedente.
- La Comunicazione periodica è gratuita.
- L'addebito dei costi di produzione e invio, in misura proporzionata ai costi effettivi sostenuti dalla Cessionaria per fornire le informazioni richieste, sarà previsto solo in caso di richiesta da parte della Cedente di copia della documentazione inerente operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni, che sarà resa disponibile dalla Cessionaria entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

25. Legge applicabile – Foro competente

- 25.1. Il presente Accordo ed i relativi atti di cessione dei crediti sono regolati dalla legge italiana. Trova applicazione la disciplina contenuta nella L. n. 52 del 21 febbraio 1991 con espressa esclusione dell'art. 4 della medesima legge.
- 25.2. Stipulando il presente Accordo, la Cedente e la Cessionaria dichiarano di impegnarsi reciprocamente a cercare di risolvere in via amichevole ed in buona fede ogni possibile contestazione dovesse insorgere.

- 
- 25.3. Qualora non fosse possibile trovare una soluzione amichevole, la Cedente e la Cessionaria concordano sin d'ora che ogni controversia che dovesse insorgere tra le stesse in relazione o in conseguenza del presente Accordo e, quindi, in merito alla sua interpretazione, esecuzione, applicazione, validità ed efficacia, recesso, risoluzione o cessazione, nonché per la definizione di ogni rapporto anche economico sarà soggetta alla giurisdizione italiana. Foro competente sarà esclusivamente quello del Tribunale di Milano.
- 25.4. Se una o più clausole di questo Accordo dovessero risultare non valide, completamente o in parte, ciò non pregiudica la validità delle altre clausole, né quella delle parti rimanenti delle clausole invalidate solo parzialmente. I contraenti sono tenuti a sostituire un regolamento invalidato con un regolamento valido che si avvicini al massimo al fine economico del regolamento invalidato.

COPIA IDONEA PER LA STIPULA